



Municipio di Fallascoso

Regolamento d'Igiene pubblica

Capo I Salubrità delle abitazioni

Articolo 1:

Nel fine di tutelare la salute pubblica, rimane proibite di appigionare case umide, sudicie, esposte ad emanazioni malfamete, e che siano dichiarate insalubri dalla Commissione municipale di sanità.

Articolo 2:

Ogni casa dovrà essere provvista di ceneri e di acque in numero proporzionato ai bisogni degli inquilini, e le acque impure, residuo degli usi domestici, verranno proibitamente raccolte in serbatoi distaccati dalle fogne o pozzi neri.

Articolo 3:

Coloro che danno alloggio per dormire, non potranno albergare un numero di persone eccedenti l'ampiezza delle camere, in modo da impedire che in esse difetti la necessaria quantità d'aria respirabile.

Articolo 4:

E' obbligo dei proprietari di denunciare al Sindaco la locazione delle case o dei piani nuovamente costrutti, restaurati od ampliati.

Articolo 5:

Quando dalla Commissione municipale di sanità venisse riconosciuta una data condizione d'insalubrità, il Sindaco provvederà perché

ial sommaro, e potrà anche proibire che la casa o le camere
sieno appigionate per tutto quel tempo che potrà occorrere

Articolo 6^o

È proibito nell'interno delle case qualunque ammasso di
spazzatura, ossa, materie putride o altre suscettive a fermentare,
putrefarsi e produrre cattive emanazioni

Capo II:

Condizioni di abitabilità per le case rurali

Articolo 1^o:

L'ampiezza delle case rurali, dev'essere in relazione alla
superficie ed alla coltivazione dei fondi, e vi devono essere locali
sufficienti per l'abitazione dei coloni

Articolo 8^o:

Ogni ambiente per uso di abitazione deve avere almeno una
finestra comunicante con l'esterno, di luce non inferiore
ad un decimo della superficie del pavimento.

Articolo 9^o:

Il focolare della cucina dev'essere provvisto di cappa e
tubo fumario che si prolunghi oltre il tetto almeno per un metro

Articolo 10^o:

Quando si vogliono costruire nell'interno delle case rurali
batterie, pollai, stalle, orti etc., devono i detti locali avere
aria e luce dell'esterno, ed essere separati dagli ambienti abitati

Articolo 11^o:

Per gli operai occorrenti che in determinate epoche dell'an-
no si recano ad eseguire lavori in campagna, i proprietari che li
impiegano debbono provvederli di ricovero notturno temporaneo

et tale uopo si potranno adattare anche buache provvisorie, riparate dalla pioggia e dagli effetti della temperatura esterna, chiudendo le tettoie, i porticati e gli altri locali aperti, non difesi dall'umidità e dai rigori della temperatura esterna

Articolo 12.

Il dormitorio dagli uomini sarà approntato da quello delle donne e dovranno essere sufficientemente ventilati ed aeraggiati

Capo III.

Edificii pubblici

Articolo 13.

Gli edificii destinati ai vari culti, saranno provvisti proporzionatamente di mezzi di ventilazione e di aerazione

Articolo 14.

I locali che si vogliono destinare ad uso di scuola, dovranno progettare le necessarie condizioni di salubrità, tanto riguardo all'ubriazione, che all'ampiezza delle stanze e alla loro distribuzione

Capo IV.

Polyva Sei luoghi pubblici

Articolo 15.

Tutte le strade, piazze, viottoli e luoghi aperti al pubblico transito devono essere tenuti costantemente puliti

Articolo 16.

Il trasporto di letame e d'ogni altra materia atta a spargersi, dovrà eseguirsi nel modo che non se ne dipenda sulla pubblica via

Articolo 17.

E' proibito l'ammassamento di molti animali nei centri dell'abitato,

È proibito pure di lasciarsi vagare per le pubbliche vie
Articolo 18

nessuno senza il permesso dell' autorità di P. G. può accendere
fuochi sulle pubbliche strade, fare esplosioni o altre accensioni pe-
rrottoze o in modo, ai termini dell' art. 2. della legge di P. G.

Articolo 19:

Riguardo ai frenati d' uzo dei partiroiani, è riservato al Muni-
cipio il diritto di far procedere alla visita dei locali ove si custodi-
scono i fuaggi, e di provvedere alla sicurezza dei medesimi, ove si
pova degnere con fondamento il pericolo d' incendio

Capo V.

Canali, fonti, pozzi, cisterne, etc.

Articolo 20:

I pozzi, le cisterne e le fontane pubbliche e private, devono
avere le aperture e le bocche munite di ripari, per impedire
che vi cadano persone, o vi penetrano immondizie

Articolo 21

È proibito bagnarsi nei canali, serbatoi, cisterne ed altri depo-
siti di acque potabili, o pure gittarvi immondizie, o cagionarsi
in qualunque modo la corruzione delle acque

Articolo 22:

In prossimità dei pozzi, delle cisterne, o di altri serbatoi di acque
potabili, non si possono costruire latrine, pozzi neri e fognati, e ne-
pure farvi ammucchiare letame o dratto sudume capace di alte-
rare la purezza delle acque

Capo VI

Salubrità degli alimenti e bevande

Articolo 23

Il commercio delle derrate alimentari, i luoghi di deposito e vendita dei commestibili e bevande, come pure i venditori ambulanti, sono sottoposti, per quanto riguarda l'igiene, alla sorveglianza dell' autorità municipale che potrà far procedere alla visita delle derrate, alimenti, commestibili e bevande, nonché dei vasi e strumenti destinati alla loro confezione e custodia

Articolo 24:

Le sostanze alimentari che dai periti delegati dal Sindaco venissero dichiarate alterate ed infeltrite, saranno immediatamente sequestrate e distrutte

Articolo 25:

È proibita la vendita delle fasce di frumento o metzga, alterate dalla mezzola del girglio o del rafano sibogro, nonché di quelle adulterate con sostanze nocive

Articolo 26

La vendita del pane ammuffito è solo permessa per uso degli animali ed è proibita ai panattieri farne smercio diverso. È pure proibito ai panattieri di servirsi nella confezione del pane di farine provenienti da cereali guasti o corrotti

Articolo 27

Non si possono vendere, né esporre in vendita, frutta evidentemente marcate e infornate, i legumi guasti o corrotti, le erbe e le radici in istato di corruzione o affette da speciali malattie

Articolo 28

È proibito lo smercio e l'uso delle carni, tanto fresche quanto salate, o comunque preparate, le quali siano infreddite, o in corso di corruzione

Articolo 28

Non è permesso lo smercio del pane fresco in altri luoghi fuori

quelli consentiti dall' autorità comunale. Il peso destinato al commercio dovrà essere rispettato in rapporto di legge.

Articolo 29

È proibita la vendita del vino artificialmente modificato o all'aggiunta di preparati di rame, di piombo, acidi minerali etc, nonché delle altre sostanze naturalmente di più che nel vino, quando vi esistono in dose superiore della normale.

Articolo 30

Le sostanze alimentari, cibi e bevande che dalla Commissione comunale venissero dichiarate guaste, adulterate od altrimenti insalubri, saranno sequestrate e distrutte, qualora non potessero essere utilizzate innocuamente alle condizioni che si stabiliranno invero in tal caso.

Capo VII

Malattie endemiche, epidemiche e contagiose

Articolo 31

Per il miglioramento della qualità di lavoro agli effetti dell'assistenza sanitaria e della somministrazione gratuita dei medicinali, s'intenderanno per tali tutte quei cittadini non iscritti nella matricola della fascia di fuoriscia, e dei quali la giunta municipale compiterà un elenco alla fine di ogni anno.

Articolo 32

La somministrazione dei medicinali assistiti nell'ospedale farmaceutico del Comune, sarà fatta gratuitamente alla generalità degli abitanti, mentre per quelli da acquistarsi dalle farmacie è riservato ai soli poveri compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente.

Quando la locale Congregazione di Par. si trovasse avere esauriti i fondi destinati per la somministrazione dei medicinali ai poveri,

Il Comune si graverà delle altre somme che all'uopo potranno occorrere.

Articolo 33

I medici condotti ed exercenti liberi, allorchè si manifesti nel Comune una malattia che assale nel medesimo tempo ed a brevi intervalli grande quantità di persone, e si diffonde rapidamente all'intorno, ne daranno immediate avviso al Sindaco, il quale convocherà la Commissione municipale per stabilire i provvedimenti necessari nell'interesse della pubblica incolumità.

Articolo 34

Allorchè nel Comune sarà conosciuta una malattia d'indole contagiosa, il Sindaco di concerto con la Commissione sanitaria ordinerà le misure di precauzione più opportune per arrestarne la diffusione.

Articolo 35

Il Sindaco per prevenire o reprimere malattie infettive, può ordinare ispezioni nelle case e nelle stalle; coloro che non daranno immediata esenzione dagli ordini che all'uopo potranno imporsi saranno puniti a norma dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sanitarie.

Capo VIII

Vaccinazione e rivaccinazione

Articolo 36

In ogni anno vi saranno nel Comune due sessioni per la pubblica vaccinazione e rivaccinazione; la prima avrà luogo nella stagione primaverile e la seconda in quella autunnale. I giorni precisi nei quali si provvederà a tali operazioni, saranno annunziati con pubblico manifesto da pubblicarsi 15 giorni prima.

Articolo 37

Stante l'obbligatorietà della vaccinazione, i contraventori

saranno pagabili delle pene sancite dall'art. 65 della legge
22 Dicembre 1888 n. 5849, cioè con la multa di L. 51. a L. 500, salvo
le maggiori pene stabilite dal Codice Penale

Articolo 38

Per l'obbligo della vaccinazione dei neonati nei termini voluti
dall'art. 12 del Regolamento 29 Maggio 1882, salvo le eccezioni
di cui allo stesso art. 12 ed al susseguente art. 13, saranno responsabili
in primo luogo il Padre, in mancanza di questo la madre, ed in difetto
anche di questa le altre persone rappresentanti la famiglia
del vaccinandosi.

Articolo 39

È dovere degli ercenti l'atto salutare di avvisare il Sindaco
ogni qualvolta abbiano notizia della manifestazione del vaiu-
lo nel territorio del comune, onde possano prendersi le neces-
sarie cautele igieniche per impedire la diffusione.

Articolo 40

I cadaveri delle persone morte di vaiuolo verranno pronta-
mente rimossi dalla casa ove segni il decesso, aridendosi in carne
vericiate a bitume con sostanza disinfettante.

Capo IX

Epizootie

Articolo 41

I proprietari detentori e custodi di bestiame, denuncieranno
al Municipio quei casi di malattie negli animali, la cui natura
potrebbe sospettarsi contagiosa ed epizootica.

Articolo 42

Appena sviluppata una malattia d'indole contagiosa, gli ani-
mali riconosciuti sani verranno immediatamente separati, onde
impedire il contatto cogli animali infetti.

Articolo 43

I proprietari degli animali nelle cui stalle siagi esistettero una malattia contagiosa, non potranno condurli nelle fiere o mercati senza permesso del Sindaco

Articolo 44

Durante una epizootia non è permesso a nessuno di vendere il suo bestame senza una visita preventiva del veterinario comunale

Articolo 45

Gli animali morti od uccisi per effetto di vaiuolo, tifo bovino, carbonchio etc. verranno sepolti e riperti di tutta la loro pelle

Capo X:

Custodia dei cani

Articolo 46

I cani di qualsivoglia taglia non potranno condursi per luoghi abitati, né tenersi in luoghi aperti al pubblico se non saranno forniti di un collare

Articolo 47

Ogni cane di cui sia ignoto il possessore, potrà essere sequestrato per cura dell'autorità comunale, e se entro 48 ore si presenti a reclamarlo gli verrà restituito, poscia il rimborso delle spese di custodia

Articolo 48

È obbligo di chiunque denunziare i cani o gli altri animali di qualunque specie, sui quali siano manifestati sintomi di rabbia, o che ne facciano presumere lo esistere

Articolo 49

Quando si possa presumere che un cane sospetto di rabbia o rabbioso non abbia arrecato offesa ad altra persona, verrà immediatamente ucciso e sotterrato. - Se poi qualche persona sia stata danneggiata da un cane o da altro animale rabbioso o sospetto di esserlo, dev'essere ucciso solo

l'animale rabbioso, e verrà ucciso colle debite cautele quello
che è semplicemente sospetto di rabbia, onde si possa impedire
o meno il sospetto che il medesimo sia affetto di rabbia

Articolo 50

Qualora altri animali domestici sieno stati morzati da un
cane rabbioso, devono immediatamente isolarsi dai cani, tenerli in
osservazione e sottoposti alla cura di un veterinario, qualora il
proprietario non si risolve a farli uccidere

Capo XI:

Disposizioni generali

Articolo 51

Articolo 51 - Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento saran-
no punite ed accertate secondo il procedimento stabilito dagli artico-
li 218, 219 e 220 della legge comunale 21 Maggio 1908, salvo che
le medesime non siano altrimenti punite da leggi e regola-
menti speciali

Articolo 52 - Il presente regolamento avrà il suo pieno vigore dopo
quindici giorni dalla sua approvazione e pubblicazione pubbli-
camente all'atto di promulgazione

Faenza li 30 Aprile 1910



M. Inducioni
A. Calabrone
L. Annesimo
M. Segretario
in F. Klein

Prefettura 11^a serie affari Comunali

Tellesse